

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 34

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19)".

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) le parole "nel periodo compreso dall'avvio operativo dell'iniziativa e fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 13/2020 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale, tenuto conto dell'evoluzione dello stato pandemico da Covid-19, della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo nazionale e delle conseguenti restrizioni alla mobilità turistica, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità attuative, nonché i termini temporali per l'assegnazione e la fruizione dei voucher vacanza."

Art. 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 dicembre 2021

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 176

"Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da covid-19)"

- Presentato dalla Giunta regionale il 1° dicembre 2021.
- Assegnato in sede referente alla III Commissione permanente il 2 dicembre 2021.
- Testo licenziato all'unanimità dalla III Commissione referente il 16 dicembre 2021 con relazione di maggioranza di Andrea CANE e relazione di minoranza di Monica CANALIS.
- Approvato in Aula il 21 dicembre 2021, con 44 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 24. (Sostegno ai flussi turistici - Riparti turismo)

1. Per favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19, attraverso azioni di sostegno della domanda turistica e degli operatori del comparto, la Regione promuove l'assegnazione di voucher vacanze.

2. Le azioni previste al comma 1 sono finalizzate alla definizione e alla messa in atto di una campagna di sostegno alla fruizione delle destinazioni turistiche della Regione attraverso la messa a disposizione di voucher vacanze, utilizzabili da turisti anche nell'ambito di pacchetti vacanza, per trascorrere più di un pernottamento presso le strutture alberghiere ed extralberghiere, di cui uno a carico della Regione, o per fruire di servizi turistici in loco scontati nella misura massima del 50 per cento grazie all'intervento regionale.

2 bis. La Giunta regionale, tenuto conto dell'evoluzione dello stato pandemico da Covid-19, della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo nazionale e delle conseguenti restrizioni alla mobilità turistica, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità attuative, nonché i termini temporali per l'assegnazione e la fruizione dei voucher vacanza.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione promuove la definizione di accordi con gli operatori turistici e della ricettività attraverso i consorzi di cui all' [articolo 18 della legge regionale 14/2016](#) , che a tal fine possono avvalersi di loro soggetti associati o partecipati, senza l'aggravio di oneri a carico della Regione, né il riconoscimento di commissioni e di ogni altra forma di ricarico tra le parti interessate, nonché avvalendosi della collaborazione delle società consortili di cui alla stessa legge e di Finpiemonte S.p.a. quale soggetto gestore. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 2, quantificati nella misura massima di euro 5.000.000,00 per l'annualità 2020, sono da iscriversi nella missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

5. Alla copertura di quanto previsto al comma 4 si provvede con le risorse definite nell'articolo 36.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.